



CITTA' DI GAMBOLO'

Povincia di Pavia

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI DI FRAZIONE

Approvato dal Consiglio Comunale
in data 30/06/2008 con Delibera Nr 42

Publicato all'Albo Pretorio del Comune di Gambolò
per 15 giorni consecutivi a partire dal 04/072008

Art. 1 - Definizione

Su iniziativa dei residenti delle Frazioni di Gambolò individuate in Remondò, Garbana e Belcreda, per ciascuna di esse può essere costituito un "COMITATO DI FRAZIONE" che assume la forma di associazione senza scopo di lucro con finalità sociale.

Nel presente regolamento il "COMITATO DI FRAZIONE" sarà semplicemente denominato "Comitato".

Art. 2 - Sede

Il Comitato, entro 15 giorni dalla sua costituzione, dovrà indicare all'Amministrazione Comunale la propria sede.

Art. 3 – Oggetto e scopo

Il Comitato non ha scopo di lucro ed è apartitico, si prefigge di:

- farsi portavoce presso l'Amministrazione Comunale in merito alle problematiche, le richieste e le esigenze dei residenti
- promuovere attività culturali, ricreative, di svago e tempo libero e atti di solidarietà verso i residenti. Il Comitato non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o accessorie, in quanto integrative alle stesse.

Art. 4 – Patrimonio

Il patrimonio del Comitato è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono al Comitato stesso a qualsiasi titolo da elargizioni o contributi da parte di Enti Pubblici e privati o persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione.

Il fondo di dotazione iniziale del Comitato potrà essere costituito da un contributo "una tantum", chiesto all'Assemblea dai residenti nella frazione, che servirà al Comitato per i primi adempimenti.

E' comunque facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

I versamenti non creano ulteriori diritti agli interessati.

Art. 5 – Aderenti al Comitato e Beneficiari

Chiunque può essere eletto nel Comitato anche se non residente nella relativa Frazione, purché abbia raggiunto il compimento della maggiore età.

Art. 6 – Composizione

Il Comitato è composto da 7 membri eletti dai cittadini residenti nelle rispettive Frazioni. Le modalità di elezione sono disciplinate dal successivo art. 7

Art. 7 - Modalità di elezione

Il Comitato è eletto dai cittadini residenti nella relativa Frazione che abbiano compiuto la maggiore età

Le candidature devono essere presentate presso la sede del Comitato uscente entro 15 giorni dalla data delle elezioni che deve essere comunicata – nelle forme ritenute più opportune – ai cittadini di ciascuna Frazione. Non possono essere eletti a far parte del Comitato il Sindaco di Gambolò, i componenti della Giunta Comunale ed i componenti del Consiglio Comunale.

Il Comitato uscente si occuperà di dirigere tutte le operazioni elettorali, dalla data di convocazione delle elezioni e fino alla proclamazione dei nuovi eletti.

Lo scrutinio delle schede avverrà subito dopo la chiusura dei seggi;

Saranno proclamati eletti i primi sette cittadini che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti di preferenza sarà eletto il candidato più giovane in termini di età anagrafica.

Le eventuali contestazioni dovranno essere presentate entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti. Per l'esame degli eventuali ricorsi verrà costituita una commissione formata da 5 persone scelte mediante sorteggio tra i votanti, escludendo gli eventuali eletti.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero comitato decade e si procederà ad indire nuove elezioni. Durante questo periodo il Comitato uscente manterrà le funzioni di ordinaria amministrazione occupandosi dell'organizzazione delle votazioni.

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un componente del Comitato, occorrerà procedere alla surroga del Consigliere nella prima riunione utile. Il nuovo componente rimarrà in carica per lo stesso periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Art. 8 - Organi del Comitato

Sono organi del Comitato:

Il Presidente

Il Vice-Presidente

Il Segretario

Il Tesoriere

Il Presidente viene eletto nella prima seduta del Comitato. Tale seduta è convocata a cura del Consigliere eletto più anziano di età.

Il Vice-Presidente – che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento – viene nominato anch'esso durante la prima seduta.

Il Presidente sceglie, poi, nell'ambito del Comitato due consiglieri che assumeranno le funzioni di Segretario e Tesoriere.

Della nomina delle presenti cariche è data comunicazione all'Amministrazione Comunale entro 15 giorni dall'evento.

Art. 9 - Funzionamento del Comitato

Le riunioni del Comitato sono convocate dal Presidente ogni qualvolta questi lo riterrà opportuno ovvero a richiesta di almeno tre consiglieri.

La convocazione è resa nota attraverso lettera semplice contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della convocazione e l'elenco delle materie da trattare, fatta pervenire ai componenti almeno 5 giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno 3 giorni prima dell'adunanza stessa.

In assenza della convocazione di cui al comma che precede, il Comitato risulta validamente riunito qualora siano presenti tutti i consiglieri.

Le deliberazioni del Comitato sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti; il voto di astensione viene computato come voto sfavorevole; in caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Tutte le deliberazioni del Comitato sono periodicamente trasmesse all'Ufficio Segreteria del Comune che ne curerà la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Art. 10 – Libri del Comitato

Il Comitato cura la tenuta del registro dei verbali delle deliberazioni.

Tale registro è consultabile da chiunque, purché residente nella relativa Frazione, previa richiesta.

I Verbali delle riunioni sono esposte in copia nella bacheca della sede del Comitato.

Art. 11 – Bilancio Preventivo e Consuntivo

Gli esercizi finanziari del Comitato hanno la durata corrispondente all'anno solare (1 gennaio – 31 dicembre). Per ogni esercizio è predisposto un Bilancio Preventivo ed uno Consuntivo.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Comitato è convocato per la predisposizione del Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Entro il 30 settembre di ciascun anno il Comitato è convocato per la predisposizione del Bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

I bilanci devono restare depositati presso la sede, a disposizione di coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

I bilanci dovranno essere comunicati, altresì, all'Amministrazione Comunale.

Art. 12 - Scioglimento del Comitato

In caso di scioglimento – per qualunque causa – del Comitato, lo stesso ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altri organismi non a scopo di lucro e di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità.

Art. 13 - Norma di rinvio

Tutto quanto non contemplato dal presente regolamento potrà essere disciplinato da appositi regolamenti interni da approvarsi a cura di ciascun comitato all'unanimità dei suoi componenti.

Art. 14 – Norma transitoria

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i Comitati di Frazione esistenti nel territorio comunale dovranno procedere alle elezioni dei nuovi organismi secondo quanto stabilito dall'art. 7 del presente regolamento.